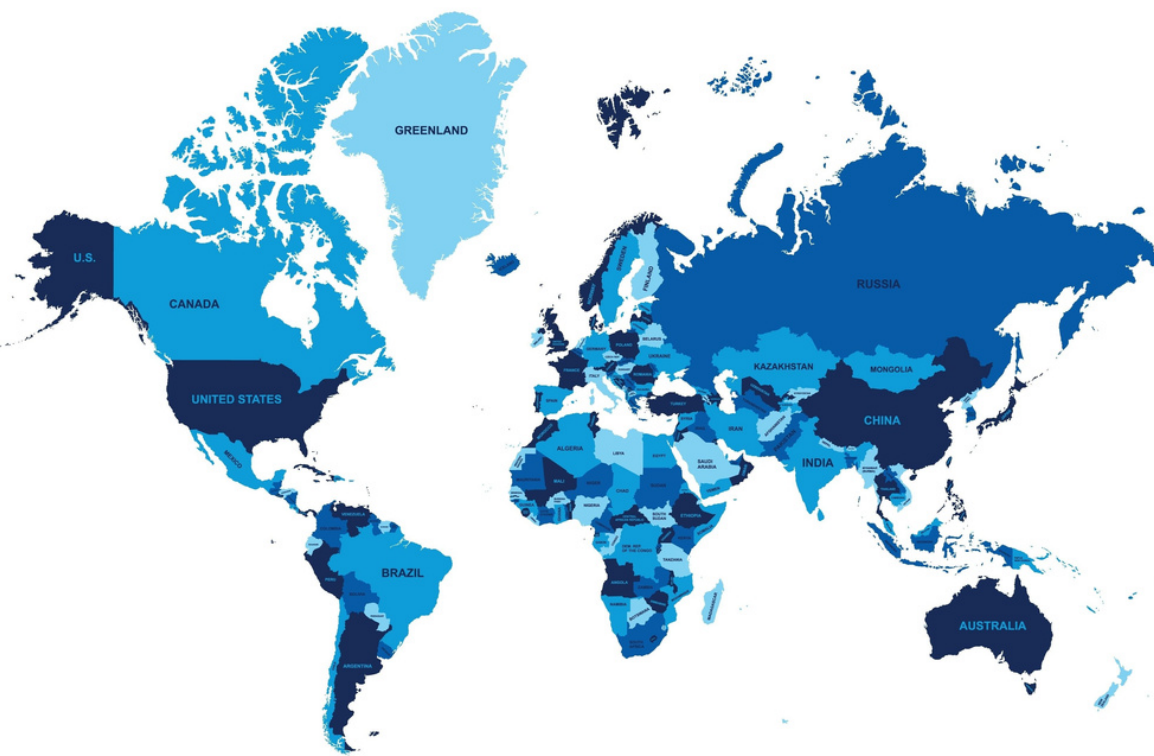


DOGANA OGGI

ILLEGITTIMO IL CALCOLO DELLE SANZIONI SUI SINGOLI

Le sanzioni doganali non devono essere calcolate singolo per singolo, ma considerando l'importo complessivo dei diritti contestati. È questo il principio emerso da due recenti provvedimenti dell'Agenzia delle dogane di Treviso, in linea con la sentenza della Corte di Cassazione, 12 novembre 2020, n. 25509 (continua a pag 4)



A RISCHIO CONTESTAZIONI LE IMPORTAZIONI DI ACCIAIO E ALLUMINIO

Per le aziende che operano nel settore metallurgico sono sempre più frequenti le contestazioni relative ai **dazi antidumping** sui prodotti di acciaio e alluminio.

L'Unione europea, nel 2023, ha adottato nuovi dazi antidumping sulle importazioni di **ruote di alluminio** per veicoli a motore e della Repubblica Popolare cinese (Reg. UE 2023/112). Inoltre, ai sensi del Reg. UE 2023/100, i **fusti** riutilizzabili in acciaio inossi-

dabile sono soggetti per un periodo di sei mesi, a un dazio provvisorio pari al 91%.

Sempre più frequenti, inoltre, le **indagini Olaf** sui prodotti di acciaio. A partire dal 2019 l'Ufficio antifrode europeo ha avviato un'indagine sui tubi senza saldatura in ferro e in acciaio importati dall'India, che ha interessato numerose aziende importatrici. A seguito dell'inchiesta, molte Dogane europee hanno contestato l'origine indiana dichiarata all'importazione, ritenendo che i tubi non avessero subito una lavorazione sufficiente in India e che fossero, pertanto, di origine cinese. Recentemente, inoltre, è stata avviata un'inda-

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
armella@studioarmella.com

gine sui tubi senza saldatura di ferro (derivanti dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall'acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia. Anche in questo caso, la tesi dell'Ufficio antifrode europeo è che i prodotti realizzati in Thailandia non avrebbero subito una lavorazione sufficiente a determinare l'origine doganale thailandese. L'Agenzia delle dogane ha, pertanto, avviato un'intensa attività di accertamento, contestando l'origine cinese della merce, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9%.

Per prevenire una contestazione sull'origine, è essenziale un'**attenta e accurata selezione dei propri fornitori**. Fondamentale, dal punto di vista probatorio, è il **certificato di origine non preferenziale**, rilasciato dalla Camera di Commercio del Paese terzo da cui provengono i prodotti.

Tale documento permette di verificare che il produttore abbia rispettato gli standard previsti dalla normativa internazionale, attestandone la capacità produttiva, e che i prodotti importati abbiano subito una lavorazione idonea ad attribuire l'origine non preferenziale. In caso di fondati dubbi sull'esattezza delle informazioni contenute in tale documento, l'Agenzia delle dogane deve attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 59 Reg. UE 2447/2015 (RE).

Secondo la giurisprudenza, se il fornitore ha dato piena garanzia dell'origine della merce da esportare e ha ottenuto i relativi certificati di origine dalla Camera di Commercio, la pretesa dell'Agenzia delle dogane deve ritenersi illegittima (Corte Giust. trib. Il grado Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361; Comm. trib. prov. La Spezia, 24 maggio 2022, nn.

149 e 150; Comm. trib. prov. La Spezia, 29 giugno 2021, n. 130; Comm. trib. prov. Venezia, 7 giugno 2021, nn. 456 e 457).

La contestazione dell'origine non può basarsi infatti su un semplice report Olaf, essendo necessaria una **puntuale e completa istruttoria**, da parte dell'Amministrazione doganale, per confutare la veridicità dell'origine certificata e per dimostrare la diversa provenienza dei prodotti (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337).

CORSO BASE DOGANE 2023: AL VIA LA NUOVA EDIZIONE

Pensare a un'impresa senza pensare al commercio internazionale è oggi praticamente impossibile. Globalizzazione dei fornitori e dei clienti non consentono più di muoversi sui mercati seguendo i vecchi schemi che magari hanno permesso alle aziende di crescere e prosperare, ma che oggi sono assolutamente inadeguati per poter stare sul mercato.

Con la dimensione internazionale delle imprese diventa sempre più importante conoscere i **fondamenti del diritto doganale** per l'import e per l'export e i contratti internazionali, sapere su chi gravano le responsabilità delle operazioni doganali e approfondire tutte le novità normative.

Conoscere gli elementi fondamentali del commercio internazionale rappresenta un aspetto di grande interesse per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti che svolgono attività di consulenza e assistenza per le aziende che esportano verso Paesi esteri, così come per le imprese che importano

materie e prodotti extraeuropei.

Riparte ad aprile 2023 la seconda edizione del **Corso base dogane import-export** senza più segreti, organizzato da Arcom Formazione, con la direzione scientifica dell'**avv. Sara Armella**. Il Corso è stato accreditato dal Consiglio nazionale forense, con il riconoscimento di **60 crediti formativi** per gli avvocati ed è in fase di accreditamento presso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Corso è articolato in **60 ore**, di cui 15 dedicate a laboratori e simulazioni di casi pratici, fruibili sia in modalità Live-Streaming che sulla piattaforma di Arcom per la formazione a distanza.

Un corpo docente estremamente qualificato, formato da professionisti ed esperti di diritto doganale, che approfondiscono e praticano la materia doganale sul campo, offre sinergia fra il diritto e la pratica doganale.

Il Corso tratterà i seguenti temi: diritto doganale internazionale, codice doganale dell'Unione, normativa doganale nazionale; funzione e ruolo dell'Agenzia delle dogane; rappresentanti doganali e operatori economici; classificazione delle merci; origine delle merci: non preferenziale, preferenziale e Accordi di libero scambio; valore delle merci; importazioni ed esportazioni; dichiarazione doganale e principi dell'accertamento; regimi doganali; dual use e prodotti strategici;



CORSO BASE DOGANE IMPORT-EXPORT SENZA PIU' SEGRETI

DA APRILE
2023

DIRETTORE SCIENTIFICO SARA ARMELLA

60 crediti formativi per Avvocati e in fase di accreditamento per i Commercialisti

AR.com Formazione è un ente accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la formazione professionale degli iscritti all'albo

In Live-streaming

60
ORE

Normativa doganale
Classifica
Origine preferenziale e non
Made in Italy
Valore
Contratti internazionali
Incoterms®
Iva internazionale
Iva intracomunitaria
Accise
Accertamenti e tutele
Export control
Dual use
Sanzioni

15 ore di simulazioni e casi pratici

INFO E CONTATTI

segreteria@arcomsrl.it
www.arcomsrl.it



le restrizioni all'esportazione; Incoterms®; profili Iva e accise nei rapporti internazionali; sanzioni amministrative e penali; accertamenti a posteriori e tutele degli operatori.

L'adesione è rivolta a chi voglia stare al passo con le nuove dimensioni delle aziende e conoscere tutte le complesse applicazioni del commercio internazionale e le relative novità.

È rivolto a imprenditori, dirigenti, manager, responsabili legali e amministrativi, customs ed export manager, addetti alla supply chain, commercialisti, avvocati, consulenti per l'estero e neolaureati.

Iscriviti subito inviando una mail a **formazione@arcomsrl.it**

Arcom Formazione è ente accreditato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per la formazione professionale degli iscritti all'albo.

Per informazioni visita il sito di **Arcom Formazione**

CLASSIFICA DOGANALE: SPETTA ALLA DOGANA PROVARE GLI ELEMENTI ALLA BASE DELLA RETTIFICA

In caso di contestazione sulla classificazione doganale dichiarata all'importazione, è onere dell'Agenzia delle dogane dimostrare la ricorrenza dei presupposti che legittimano la maggiore pretesa impositiva. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 7 febbraio 2023 n. 487, ottenuta dal nostro Studio, la quale ha chiarito che, in sede di rettifica, non è sufficiente ipotizzare un diverso uso possibile del prodotto, essendo indispensabile valutare le caratteristiche e le proprietà oggettive del bene.

La vicenda trae origine da una contestazione sulla **classificazione doganale**. Una società aveva importato alcuni pannelli indicatori a diodi led dichiarando la voce doganale 8531 2020 90. In sede di rettifica, l'Agenzia delle dogane ha ritenuto, invece, che tali prodotti dovessero essere classificati con la voce doganale 8529 9092 99.

L'Ufficio, tuttavia, non ha dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che avrebbero giustificato l'applicazione di una diversa classificazione doganale.

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha chiarito che ricade sull'Ufficio l'onere di provare la sussistenza del presupposto che legittima l'attribuzione di un determinato codice doganale e del conseguente trattamento daziario. In particolare, i giudici hanno ritenuto illegittima la pretesa dell'Ufficio, riconoscendo che "ai fini dunque dell'adempimento dell'onere della prova, l'Ufficio non ha dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che in sede di rettifica hanno determinato nelle importazioni in oggetto una diversa classificazione doganale ed un accertamento differente rispetto ai precedenti".

La sentenza in commento ribadisce un principio già espresso dalla Cassazione con le sentenze 8 ottobre 2019 n. 25054 e 27 novembre 2019 n. 30905: in base all'onere della prova, compete all'Agenzia dimostrare la ricorrenza dei presupposti legittimanti la maggiore pretesa impositiva; in particolare, ai fini della classificazione doganale, occorre prendere in considerazione le caratteristiche e le proprietà oggettive della merce.

Nel caso di specie, inoltre, la società aveva effettuato, negli anni precedenti, numerose importazioni dello stesso prodotto, senza che

l'Agenzia avesse mai sollevato una contestazione in ordine alla classificazione doganale dichiarata all'importazione, nonostante le diverse verifiche effettuate sulla merce.

ILLEGITTIMO IL CALCOLO DELLE SANZIONI SUI SINGOLI DA PARTE DELLA DOGANA

Le sanzioni doganali non devono essere calcolate singolo per singolo, ma considerando l'importo complessivo dei diritti contestati. È questo il principio emerso da due recenti provvedimenti dell'Agenzia delle dogane di Treviso, in linea con la sentenza della Corte di Cassazione, 12 novembre 2020, n. 25509.

Nel caso esaminato dalla Dogana, la Società aveva importato alcune partite di merci, suddividendo gli articoli importati in due diversi singoli all'interno delle dichiarazioni doganali. A causa di un errore di compilazione, però, il rappresentante aveva riportato il valore complessivo dei prodotti nel riquadro del Dau relativo al primo singolo, lasciando quello relativo al secondo singolo con un valore pari a zero.

L'Agenzia delle dogane ha sottoposto a revisione le dichiarazioni doganali effettuate, rettificando il valore dichiarato e irrogando una sanzione pari a 45.206,00 euro, determinata con riferimento a ciascuna partita della dichiarazione doganale. La Società si è trovata, pertanto, a vedersi contestare una sanzione di importo assolutamente sproporzionato, considerato che la rettifica dell'Ufficio non comportava la necessità di versare maggiori diritti doganali,

ma attribuiva invece all'operatore un diritto al rimborso.

In un caso analogo, la Corte di **Cassazione**, con la sentenza del 12 novembre 2020, n. 25509, in un caso patrocinato dal nostro Studio, ha espresso un importante principio di diritto, secondo il quale, quando la dichiarazione doganale fa riferimento a partite di merci differenti, la **sanzione** deve essere commisurata all'importo complessivo dei dazi non versati e non allo scostamento relativo ai singoli prodotti. In particolare, l'Agenzia delle dogane, nell'irrogare le sanzioni, deve rispettare il **principio di proporzionalità** espresso all'art. 42 del Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013), secondo cui le sanzioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi e devono invece considerare la natura e la gravità dell'infrazione commessa.

Nel nostro ordinamento, la norma di riferimento in materia di sanzioni amministrative è l'art. 303 Tuld, il quale, al terzo comma, delinea un sistema c.d. "a scaglioni" applicabile quando la differenza tra i diritti di confine "complessivamente dovuti" secondo l'accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione supera il 5%. In tale ipotesi, le sanzioni non sono proporzionali all'entità dell'accertato, ma sono determinate entro parametri fissi,



definiti in relazione all'importo evaso. Il sistema sanzionatorio nazionale solleva pertanto dubbi di compatibilità con il principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle dogane aveva determinato una sanzione specifica per ciascun singolo, applicando l'art. 303 Tuld.

Nonostante l'errore nella compilazione della dichiarazione doganale, il contribuente aveva integralmente assolto i diritti doganali e, a seguito della rettifica, aveva maturato un diritto al rimborso. Ritenendo la sanzione eccessivamente gravosa, la Società ha proposto ricorso all'Agenzia delle dogane, rilevando che l'art. 303 Tuld non consente di effettuare una valutazione separata circa i maggiori diritti dovuti per ciascun singolo della dichiarazione. L'Agenzia ha accolto il ricorso/reclamo, riconoscendo che l'errore posto in essere dal rappresentante non ha prodotto alcuna evasione dei tributi. L'Ufficio ha invece configurato l'illecito di cui all'art 303 primo comma Tuld, che consiste nell'aver dichiarato un valore delle merci non corrispondente a quanto accertato, e che è punito con una sanzione amministrativa da 103 a 516 euro.

LA CORTE DI CASSAZIONE INTERVIENE SULL'ESENZIONE DAI DAZI ANTIDUMPING

È dovuto il dazio antidumping in assenza di una preventiva autorizzazione. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 18 gennaio 2023, n. 4888, che è intervenuta su una vicenda relativa all'esenzione dai dazi antidumping su alcune parti di bicicletta di origine cinese, riconoscendo che l'autorizzazione di destinazione particolare è un requisito indispensabile.

Non rileva, secondo la Suprema Corte, la circostanza che l'Agenzia delle dogane, in sede di controllo, non abbia mai contestato l'assenza di tale autorizzazione.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una società aveva importato alcune parti di bicicletta di origine cinese, beneficiando dell'esenzione dai dazi antidumping prevista dal Reg. CE 88/1997. Com'è noto, i **dazi antidumping** assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, in quanto mirano a equiparare il prezzo del bene estero, con un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato. Tali misure rappresentano lo strumento più utilizzato per contrastare pratiche commerciali in grado di alterare sensibilmente i mercati interni.

L'Unione europea consente, al ricorrere di determinate condizioni, di beneficiare di un'**esenzione** dai dazi antidumping. In particolare, con il Reg. CE 88/1997, l'Unione europea ha subordinato l'esenzione dai dazi antidumping applicati sulle parti di biciclette di origine cinese alla sussistenza di alcuni requisiti essenziali, tra cui il controllo della dichiarazione di destinazione particolare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che tale esenzione non può trovare applicazione nel caso in cui l'operatore non sia in possesso dell'autorizzazione di destinazione particolare al momento dell'importazione. La mancata contestazione, da parte dell'Agenzia delle dogane, dell'assenza di tale fondamentale requisito non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'esenzione daziaria. La Suprema Corte ha pertanto riformato la sentenza di secondo grado, che aveva invece

considerato la mancata contestazione come un errore dell'autorità sufficientemente grave da giustificare l'assenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 220 Cdc (Reg CE 2913/1992).

RESPONSABILITÀ DELL'IMPORTATORE PER ILLICEITÀ DEI PRODOTTI IMMESSI IN UE

In caso di violazione della normativa unionale sulle sostanze chimiche, l'importatore che sdogana la merce nel mercato UE ha la stessa responsabilità del produttore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 5 luglio 2022, n. 25618.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un imprenditore cinese era stato condannato per violazione del d.lgs. 133/2009.

Tale decreto, relativo alle restrizioni sull'uso di sostanze chimiche, stabilisce dei limiti quantitativi all'immissione sul mercato di determinate sostanze, in attuazione del Regolamento CE 1907/2006.

A seguito dei controlli della Dogana genovese, la quale ha accertato che in alcune colle stick provenienti dalla Cina era presente una quantità di toluene, utilizzata in quanto tale o come componente di un preparato, superiore al limite consentito a livello comunitario, la Procura della Repubblica aveva avviato un'indagine penale.

I giudici della Corte d'appello di Genova, intervenuti sulla questione, hanno affermato che lo sdoganamento della merce equivale alla sua immissione sul mercato.

Ad avviso dei giudici, pertanto, l'importatore avrebbe dovuto verificare che i prodotti fossero conformi alla normativa unionale prima che fossero introdotti nel territorio. Secondo la



difesa, invece, l'imprenditore non avrebbe potuto accertare la violazione della normativa UE controllando i prodotti e, pertanto, non sarebbe stato possibile affermare una sua responsabilità oggettiva.

La Corte di **Cassazione** ha però confermato la pronuncia di secondo grado, precisando che l'immissione non comprende solo "la messa in circolazione del bene, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata".

La Suprema Corte ha affermato, inoltre, una **responsabilità colposa dell'importatore**, per grave negligenza e imprudenza nei confronti della salute degli acquirenti. La trattativa per l'ordine della merce, infatti, si era svolta da remoto, senza che fosse stata svolta una analisi chimica del prodotto, senza aver fornito alcuna informazione circa la sua composizione né una dichiarazione scritta che comprovasse la conformità di questo agli standard europei. L'importatore avrebbe dovuto astenersi dall'immettere sul mercato un prodotto di cui non conosceva la composizione; in alternativa, avrebbe potuto fare analizzare un prodotto modello, o collaborare con i funzionari doganali al fine di individuare la soluzione commerciale migliore, a dimostrazione della sua buona fede.

NO ALLE SANZIONI PER L'INTERMEDIARIO COMMERCIALE DI PRODOTTI AEE

Il grossista o il trader che si occupa della mera intermediazione tra fornitori e rivenditori finali di prodotti AEE non deve essere sanzionato nel caso in cui i beni siano privi delle necessarie indicazioni per il consumatore. È quanto si legge in un provvedimento di archiviazione emesso dalla **Camera di Commercio** di Genova, Ufficio sanzioni e ricorsi amministrativi, il 23 gennaio 2023, in un caso patrocinato dal nostro Studio. Tale decisione evidenzia le differenze tra la responsabilità correlata all'attività svolta dal grossista rispetto a quella del produttore e, di conseguenza, il diverso regime di responsabilità che interessa le due figure. I **prodotti elettrici ed elettronici (AEE)** sono oggetto della c.d. "direttiva RAEE" (dir. UE 2012/19, in Italia recepita dal d.lgs. 49/2014) che disciplina e regola gli effetti per l'ambiente dei rifiuti di tali apparecchiature e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti in relazione a opportune certificazioni e accorgimenti dedicati ai consumatori. La direttiva UE definisce come "produttori" AEE, non soltanto le società stabilite in Italia che fabbricano questi strumenti, ma anche coloro che li commercializzano sul mercato nazionale con il proprio nome o marchio di fabbrica.

Il provvedimento in esame, emesso dalla Camera di Commercio, ha chiarito che il soggetto che ha acquistato AEE dal fornitore extra UE, non è responsabile se non ha immesso i prodotti sul mercato, limitandosi a

svolgere un'attività riconducibile a quella di grossista. La decisione camerale riprende una distinzione già evidenziata dalla Corte di Giustizia nel 2019 (C- 26/18).

In particolare, l'immissione sul mercato di un qualsiasi prodotto extra UE deve essere distinta dall'immissione in libera pratica dello stesso perché, nel primo caso si ha la diffusione al pubblico della merce importata, mentre nel secondo si verifica il solo sdoganamento. Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa unionale, è possibile sostenere che il grossista o il trader che svolgono attività di intermediazione commerciale non immettono direttamente nel mercato beni, ma, semplicemente, si occupano dell'importazione nel territorio UE o, in alternativa, dall'acquisto dall'importatore e della consegna successiva al rivenditore.

ITV VINCOLANTI E AVENTI EFFICACIA GIURIDICA SU TUTTO IL TERRITORIO UE

Illegittima la rettifica dell' Ufficio se la classificazione dichiarata all'importazione è stata confermata da un'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV). È il principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 5203.

Il caso ha coinvolto una società italiana, destinataria di diversi avvisi di accertamento da parte dell'Autorità doganale con cui si comunicava l'erronea classificazione della merce. L' Ufficio, ha presentato la contestazione ritenendo che la merce dovesse essere classificata con un'altra voce, diversa da quella riportata. Nel caso esaminato, però, erano già stati rilasciati dall'Agenzia delle

dogane olandese ITV nei confronti della società consociata che confermavano la voce della merce, come indicata anche dalla società italiana. La sentenza in questione, ottenuta dal nostro Studio, ha permesso alla Corte di pronunciarsi sulla necessaria vincolatività delle ITV e ha stabilito che la risposta fornita da una Dogana, non consente all'Autorità doganale di uno altro Stato UE, contestazioni successive nei confronti dell'altra società dello stesso gruppo. Le Informazioni Tariffarie Vincolanti rappresentano una valida tutela del legittimo affidamento dell'operatore, dal momento che le autorità doganali devono conformarsi al codice tariffario indicato nelle stesse.

Tale strumento, è stato infatti previsto con l'obiettivo di garantire certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, applicando le medesime classificazioni in tutti gli Stati membri. Ne consegue che, se l'operatore decide di importare un determinato prodotto, dopo aver ottenuto e richiesto l'ITV, le Dogane dei Paesi UE, dovranno necessariamente accettare e non potranno contestare tale classificazione utilizzata anche dalla consociata. L'ITV permette, infatti, di garantire l'operatore da qualsiasi modifica dell'Autorità nel pieno rispetto della tutela del legittimo affidamento.

Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC
✉armella@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Massimo Monosi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale
✉monosi@studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com



Dogana Oggi - Marzo 2023 / numero 2

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

